

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. XII - Aprile 2013

4

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnala all'attenzione del lettore

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 4 aprile 2013 n. 941, sulla legittimità dell'annullamento del titolo edilizio rilasciato a seguito di erronea rappresentazione della realtà, causata dal comportamento del richiedente

1102

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 11 aprile 2013 n. 350, sui presupposti dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

1113

TAR Trentino Alto-Adige, Bolzano, Sez. I, 24 aprile 2013 n. 150, sulla legittima sanzione disciplinare inflitta a personale appartenente alla Guardia di Finanza, che abbia lasciato incustodita la propria tessera di riconoscimento

1124

Tar Lazio, Roma, Sez. III ter, 2 aprile 2013 n. 3249, sui presupposti per l'accoglimento della richiesta degli incentivi per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e sulle conseguenze in caso di mancata ultimazione delle opere alla data prevista dal legislatore

1210

TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 10 aprile 2013 n. 802/o., che sottopone alla Corte di giustizia la questione pregiudiziale circa il possibile contrasto tra l'art.167 comma 4 lett. e), d.lg. n. 42 del 2004 e l'art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

1360

In questo fascicolo Osservatori di giurisprudenza: Osservatorio sulla Giustizia amministrativa, osservatorio sull'applicazione del codice dei contratti pubblici e osservatorio sulle principali novità in materia di enti locali.



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



GIUFFRÈ EDITORE

* * *

469 - Sez. II — 3 aprile 2013 — Pres. Urbano — Est. Ricchiuto — T. e altro (avv. Tartini, Menato) c. Comune di Nervesa della Battaglia (avv. Gaz), Regione Veneto e altro (n.c.), Provincia di Treviso (avv. Botteon, Tonon, Feltrin), Soc. S. (avv. Zambelli, Tassetto), con l'intervento ad adiuvandum di I. e altro (avv. Zen).

[3724/1548] Giustizia amministrativa - Interesse a ricorrere e a resistere - In genere - Piani urbanistici generali ed attuativi - Impugnazione - Mera "vicinitas" di un fondo all'area oggetto di intervento - Legittimazione e interesse al ricorso - Insufficienza - Pregiudizio certo e concreto - Necessità - Possibile diminuzione di valore del proprio immobile o peggiore qualità ambientale.

In ordine all'impugnazione dei piani urbanistici generali, e di quelli attuativi di questi ultimi, la mera "vicinitas" di un fondo, o di un'abitazione, all'area oggetto di intervento, non è di per sé sufficiente a radicare la legittimazione e l'interesse al ricorso, dovendo invece la parte attrice dare la prova concreta della specifica lesione inferita dagli atti impugnati alla propria sfera giuridica: occorre che dall'approvazione e dall'esecuzione delle scelte urbanistiche derivi al ricorrente un pregiudizio certo e concreto in relazione ai molteplici aspetti e ai vari interessi costitutivi della sua sfera giuridica; il pregiudizio che può conseguire ad un intervento di pianificazione può consistere nella possibile diminuzione di valore del proprio immobile o nella peggiore qualità ambientale: una volta accertata la vicinitas, rappresentata dal collegamento territoriale, vanno valutate le implicazioni urbanistiche dell'intervento e le conseguenze prodotte sulla qualità della vita di coloro che per residenza, attività lavorative e simili ragioni, sono in durevole rapporto con la zona interessata dall'intervento (1).

(1) Cons. St., sez. IV, 13 novembre 2012 n. 5715, in questa *Rivista C.d.S.* 2012, 11, 2846 (s.m.).

(2) Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2012 n. 4926, in questa *Rivista C.d.S.* 2012, 9, 2289 (s.m.).

470 - Sez. II — 3 aprile 2013 — Pres. (f.f.), Est. Farina — D. (avv. Quarneti, Cacciavillani) c. Ministero Beni e Attività Culturali (Avv. Stato), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio delle Province di Verona Rovigo e Vicenza e altro (n.c.).

[6628/36] Responsabile civile - Amministrazione pubblica - In genere - Impianti fotovoltaici - Parere negativo della Soprintendenza - Illegittimità - Ritardo nella presentazione della richiesta di iscrizione al registro per il conseguimento degli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011 - Risarcimento del danno - Nesso di consequenzialità - Esclusione. (D.m. 5 maggio 2011).

Con riguardo alla richiesta di condanna dell'amministrazione statale per l'attività amministrativa illegittima compiuta dalla Soprintendenza, la quale solo dopo la presentazione del ricorso in s.g. e per effetto dell'ordinanza propulsiva emessa dal TAR si è determinata in termini favorevoli alla realizzazione di un impianto fotovoltaico solare, domanda risarcitoria ricondotta al pregiudizio subito per effetto del ritardo maturato ai fini della presentazione della richiesta di iscrizione al registro GSE — Gestione Servizi Energia — per il conseguimento degli incentivi previsti dal d.m. 5 maggio 2011, in quanto incidente sulle possibilità di potersi collocare in una posizione utile fra coloro che possono conseguire gli incentivi, va rilevato che l'iscrizione al registro e l'utile collocazione in graduatoria non garantisce di per sé l'accesso agli incentivi, in quanto, come espressamente specificato nelle stesse indicazioni contenute nell'Elenco A, nel quale rientrano i progetti ammessi, il GSE deve effettuare l'accertamento circa i requisiti previsti dalla normativa e l'assenza delle condizioni ostative previste dagli artt. 23 e 43, d.lg. n. 28 del 2011, conseguendone che la sola iscrizione utile nell'elenco A di per sé non avrebbe dato alcuna certezza alla parte di ottenere gli incentivi e quindi di poter sfruttare l'impianto in certo arco temporale da essa prospettato: quindi non è rinvenibile il necessario